riamente alla parte che può avervi interesse, la quale avrà 10 giorni per rispondere.

" Il sindaco notificherà entro cinque giorni all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

" Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

" Il reclamo, a cura di chi lo ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente nel termine di 5 giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale avrà 10 giorni per rispondere.

" Se le controversie riguardano questioni di capacità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso alla Corte di appello a norma degli articoli 37, 38 e 39 della legge elettorale politica de' 24 settembre 1882.

" Se le controversie riguardano le operazioni elettorali è ammesso ricorso al Consiglio di Stato. "

Balenzano. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Balenzano. Io pregherei la Commissione di voler togliere il diritto di presentar reclami al Consiglio comunale, come è stabilito nell'articolo attuale, salvo a ricorrere alla Corte di appello pei reclami in materia di capacità ed al Consiglio di Stato per quelli in materia di operazioni elettorali. Imperocchè già una garanzia l'abbiamo con l'intervento dei magistrati nelle sezioni. Se dopo si va al Consiglio comunale pare a me che si intralcierà troppo l'andamento delle operazioni elettorali. Io perciò prego la Commissione di volere stabilire che si ricorra alla Corte d'appello per i reclami in ordine alla capacità ed al Consiglio di Stato per i reclami sulle operazioni elettorali.

Presidente. Vi sono varii emendamenti a questo articolo: il primo è dell' onorevole Della Rocca...

Della Rocca. Lo ritiro... (*Bene!*)

Presidente. L'onorevole Calvi non è presente.

L'onorevole Basteris propone un emendamento così concepito:

" *Ai due ultimi comma surrogare il seguente:*

" Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso ricorso alla Corte di appello a norma degli articoli 37, 38, 39 della legge elettorale politica del 24 settembre 1882. "

Ha facoltà di parlare l'onorevole Basteris.

Basteris. Dirò brevemente le ragioni della mia proposta le quali rimarranno quanto meno come manifestazione del mio voto, se a questa proposta la Camera non farà buon viso.

Con l'articolo 32 si dà ordine e norma ai reclami contro le operazioni elettorali, e si stabilisce che in primo grado contro le operazioni elettorali pronuncia il Consiglio comunale, così per le questioni che riguardano la capacità elettorale, come per le questioni che riguardano le operazioni elettorali stesse.

Veramente un Collegio amministrativo che giudica con criteri amministrativi, a mio avviso, non è il Tribunale che presenti maggior garanzia, ma ad ogni modo io osservo che il mantenere questa giurisdizione è utile, perchè vi sono alcune questioni di poca importanza le quali possono essere facilmente risolte dal Consiglio comunale senza che sia mestieri di ricorrere ad altri.

Adunque io ritengo buona questa parte dello articolo.

Contro le decisioni del Consiglio comunale l'articolo accorda il reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

In questa parte accetto pure l'articolo perchè come la Giunta sarà costituita, io spero darà le garanzie necessarie per una buona, imparziale e pronta decisione.

Contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa l'articolo 32 ammette un richiamo, anzi due richiami, l'uno al Consiglio di Stato, l'altro alla Corte d'appello; alla Corte d'appello per le questioni che riguardano la capacità, al Consiglio di Stato per le controversie che riguardano le operazioni elettorali.

Ed è in questo punto in cui sta la ragione della mia proposta, di deferire alla Corte d'appello la cognizione tanto delle controversie che riguardano la capacità, quanto di quelle che riguardano le operazioni elettorali.

Dirò brevemente le ragioni di questa mia proposta riducendole a tre.

La prima, perchè, deferendo alla Corte d'appello la cognizione di tutte le controversie, si provvede all'economia dei giudizi ed invece di due ricorsi all'autorità se ne fa uno solo.

Se ogni volta che si impugna un'elezione si dovesse ricorrere a due tribunali, cioè al Consiglio di Stato ed alla Corte d'appello, mi pare che ciò porterebbe ad una inutile perdita di tempo; al che si rimedierebbe facendo un ricorso solo invece di due.

La seconda ragione, che è essenziale, consiste in ciò: che è principio del nostro diritto pubblico che tutte le questioni in cui si tratta di diritto politico sieno devolute alla giurisdizione